



Informativa Fiscale – LUGLIO 2026

ULTIME NOVITÀ FISCALI

Cedolare secca e attività conduttore Sentenza CGT I grado Lecco 20.2.2026, n. 14/1/26	Ai fini dell'applicazione della cedolare secca sugli affitti rileva l'utilizzo dell'immobile a fini abitativi e la qualifica di persona fisica, non esercente un'attività d'impresa / lavoro autonomo da parte del locatore. Non rileva <i>"la natura di impresa del conduttore"</i> .
Indagini bancarie c/c di terzi Ordinanza Corte Cassazione 3.5.2026, n. 12368	È illegittimo l'accertamento basato su indagini bancarie effettuate su c/c intestati a soggetti terzi (nel caso di specie, coniuge) qualora l'Ufficio non provi, anche in via presuntiva, la riconducibilità delle movimentazioni al contribuente oggetto di verifica.
Protocollo riduzione costi POS Comunicato stampa MEF 15.6.2026, n. 67	È stata resa nota la firma di un nuovo Protocollo d'intesa sui pagamenti elettronici che rappresenta il proseguo del percorso avviato nel 2023 per contenere i costi dei POS e aumentare la trasparenza delle condizioni applicate agli esercenti. In particolare il Protocollo: • prevede specifiche offerte promozionali / offerte commerciali per gli esercenti in base all'ammontare del fatturato; • richiede che le predette offerte siano esposte in un formato standardizzato (uguale per tutti, chiaro e confrontabile).
Riduzione canoni locazione Ordinanza Corte Cassazione 23.6.2026, n. 21394	Ai fini dell'opponibilità, all'Amministrazione finanziaria, dell'accordo di riduzione del canone di locazione, è necessaria la prova della relativa efficacia. A tal fine, posto che la scrittura privata di riduzione del canone di locazione non è soggetta all'obbligo di registrazione, <i>"operando piuttosto sul piano probatorio quale mezzo tipico per attribuire data certa all'atto"</i> , la data certa di efficacia della riduzione può comunque essere provata anche <i>"mediante fatti diversi dalla registrazione"</i> .
Rottamazione-quinquies e comunicazione somme dovute Comunicato stampa Agenzia Entrate-Riscossione 23.6.2026	È stata resa nota la messa a disposizione, a favore dei soggetti che hanno presentato la domanda di adesione alla c.d. "rottamazione-quinquies", della Comunicazione dell'esito della richiesta (accoglimento / rigetto). Nella Comunicazione di accoglimento è riportato un prospetto di sintesi con i carichi inseriti, gli importi dovuti e le scadenze di versamento delle rate. Sono allegati i moduli relativi al versamento delle prime 10 rate.



COMMENTI

LE NOVITÀ DEL C.D. “DECRETO CARO PETROLIO TER” DOPO LA CONVERSIONE

Sulla G.U. 27.6.2026, n. 147 è stata pubblicata la Legge n. 113/2026 di conversione del DL n. 63/2026, c.d. “Decreto Caro Petrolio ter”. In sede di conversione:

- sono state trasfuse le disposizioni contenute nel DL n. 89/2026, c.d. “Decreto Caro Petrolio quater”;
- oltre alla conferma delle disposizioni contenute nel Decreto originario, sono state apportate ulteriori novità, di seguito esaminate.

CONTRIBUTO A FAVORE DELLE IMPRESE DI AUTOTRASPORTO

A favore delle imprese aventi sede legale / stabile organizzazione in Italia esercenti l'attività di trasporto di merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 t esercitata da:

- persone fisiche / giuridiche iscritte nell'Albo nazionale degli Autotrasportatori di cose per c/terzi;
- persone fisiche / giuridiche munite della licenza di esercizio dell'autotrasporto di cose in c/proprio e iscritte nell'elenco appositamente istituito;
- imprese stabilite in altri Stati UE, in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina UE per l'esercizio della professione di trasportatore di merci su strada;

l'art. 3, DL n. 33/2026, c.d. “Decreto Caro Petrolio” riconosce (nel limite massimo di € 300 milioni) un **contributo**, sotto forma di credito d'imposta, commisurato alla **maggior spesa sostenuta per l'acquisto di gasolio nei mesi di marzo, aprile e maggio 2026** rispetto al prezzo del mese di febbraio dello stesso anno rilevato dal Ministero dell'Ambiente.

Come disposto dall'art. 2, comma 1, lett. a), DL n. 89/2026, c.d. “Decreto Caro Petrolio quater” l'agevolazione è stata **estesa anche agli acquisti del mese di giugno 2026**.

In sede di conversione a seguito dell'abrogazione del DL n. 89/2026, la predetta modifica è **stata trasfusa** nel comma 1 dell'art. 1-ter del Decreto in esame.

Il credito d'imposta in esame:

- è utilizzabile in **compensazione nel mod. F24 entro il 31.12.2026**, tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate (Entratel / Fisconline).

Non operano i seguenti limiti:

- € 2.000.000 annui per l'utilizzo in compensazione dei crediti;
- € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI.

- **non è tassato** ai fini IRPEF / IRES / IRAP;
- non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi / componenti negativi;
- è sottoposto al rispetto della normativa UE in materia di **aiuti di Stato**;
- è **cumulabile** con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.

Le modalità attuative per la concessione del contributo sono demandate al Ministero dei Trasporti.

CONTRIBUTI A FAVORE DELLE IMPRESE AGRICOLE

Al fine di mitigare gli effetti derivanti dal perdurare dell'aumento eccezionale del prezzo del gasolio / benzina, derivanti dalle recenti crisi internazionali, l'art. 8-ter, DL n. 38/2026, c.d. “Decreto Fiscale”, riconosce alle **imprese agricole**:



- a **parziale compensazione dei maggiori oneri** sostenuti per l'acquisto di gasolio / benzina per l'alimentazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio dell'attività;
In sede di conversione del citato DL n. 38/2026 è stato previsto che il contributo è riconosciuto a parziale compensazione anche dei maggiori oneri sostenuti per il **riscaldamento delle serre** destinate alla coltivazione di piante orticole;
- un **contributo straordinario**, sotto forma di credito d'imposta, **fino al 20%** della spesa sostenuta per l'acquisto di carburante effettuato a **marzo 2026**, comprovato dalle relative fatture, al netto IVA (nel limite massimo di € 90 milioni).

Come disposto dall'art. 2, comma 2, DL n. 89/2026, c.d. "Decreto Caro Petrolio quater" l'agevolazione è stata **estesa anche agli acquisti dei mesi di aprile e maggio 2026**.

In sede di conversione a seguito dell'abrogazione del DL n. 89/2026, la predetta modifica è **stata trasfusa** nel comma 2 dell'art. 1-ter del Decreto in esame.

Il credito d'imposta in esame:

- è utilizzabile **in compensazione nel mod. F24 entro il 31.12.2026**, tramite i servizi telematici dell'Agenzia (Entratel / Fisconline). A tal fine:
 - **non operano** i seguenti limiti:
 - € 2.000.000 annui per l'utilizzo in compensazione dei crediti;
 - € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI;
 - **non opera la previsione** di cui all'art. 31, DL n. 78/2010 che vieta la compensazione fino a concorrenza dell'importo dei debiti, di ammontare superiore a € 1.500, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, per i quali il termine di pagamento è scaduto;
- **non è tassato** ai fini IRPEF / IRES / IRAP;
- non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi / componenti negativi;
- è sottoposto al rispetto della normativa UE in materia di **aiuti di Stato**;
- è **cumulabile** con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.

Le modalità attuative per la concessione del contributo sono demandate al Ministero dell'Agricoltura.

CARO FERTILIZZANTI AGRICOLI

Con l'intento di mitigare gli effetti economici derivanti dal perdurare dell'aumento eccezionale del prezzo dei fertilizzanti agricoli l'art. 2, comma 3, DL n. 89/2026, c.d. "Decreto Caro Petrolio quater" riconosce (nel limite massimo di € 40 milioni) un credito d'imposta **fino al 30% degli acquisti di fertilizzanti nei mesi di marzo, aprile e maggio 2026**, comprovato dalle relative fatture (al netto IVA).

Il credito d'imposta in esame:

- è utilizzabile **in compensazione nel mod. F24 entro il 31.12.2026**, tramite i servizi telematici dell'Agenzia (Entratel / Fisconline). A tal fine:
 - **non operano** i seguenti limiti:
 - € 2.000.000 annui per l'utilizzo in compensazione dei crediti;
 - € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI;
 - **non opera la previsione** di cui all'art. 31, DL n. 78/2010 che vieta la compensazione fino a concorrenza dell'importo dei debiti, di ammontare superiore a € 1.500, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, per i quali il termine di pagamento è scaduto;
- **non è tassato** ai fini IRPEF / IRES / IRAP;
- **non rileva** ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi / componenti negativi;
- è sottoposto al rispetto della normativa UE in materia di **aiuti di Stato**;



- **è cumulabile** con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.

Le modalità attuative per la concessione del contributo sono demandate al Ministero dell'Agricoltura.

In sede di conversione a seguito dell'abrogazione del DL n. 89/2026, le citate disposizioni sono **state trasfuse** nei commi da 3 a 6 dell'art. 1-ter del Decreto in esame.

DOMANDA "CARO PETROLIO" AUTOTRASPORTATORI

In base all'art. 6, D.Lgs. n. 26/2007 ed al DPR n. 277/2000, a favore degli **esercenti l'attività di autotrasporto merci**, sia in c/proprio che per c/terzi, è riconosciuto uno specifico beneficio, c.d. "caro petrolio", connesso con il consumo di carburante per veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 t. Il credito in esame può essere **utilizzato in compensazione** tramite il mod. F24 (codice tributo "6740") oppure **richiesto a rimborso**.

Con la modifica dell'art. 24-ter, comma 5, D.Lgs. n. 504/95 ad opera dell'art. 2, comma 7, DL n. 89/2026, c.d. "Decreto Caro Petrolio quater" è previsto:

- che il credito è riconosciuto in compensazione entro il 31.12 dell'anno successivo a quello in cui lo stesso è sorto per effetto del Provvedimento di accoglimento / decorso del termine di 30 giorni (in luogo di 60 giorni) dal ricevimento della domanda;
- l'obbligo di presentazione **esclusivamente in forma telematica** della domanda (a decorrere dall'1.10.2026) per il riconoscimento del credito in esame mediante compensazione.

In sede di conversione a seguito dell'abrogazione del DL n. 89/2026, la citata disposizione è **stata trasfusa** nel comma 7 dell'art. 1-ter del Decreto in esame.

PROROGA VERSAMENTI SOGGETTI ISA / FORFETARI

L'art. 6, DL n. 89/2026, c.d. "Decreto Caro Petrolio quater" ha "concesso" la **proroga del termine di versamento** delle imposte risultanti dal mod. REDDITI / IRAP / IVA 2026.

La proroga è fissata al 20.7.2026, con la possibilità di versamento entro i successivi 30 giorni con la **maggiorazione**, che quest'anno è fissata allo **0,80%**. Di fatto, la "consueta" maggiorazione, stabilita negli anni passati nella misura dello 0,40%, è stata raddoppiata!

Lo slittamento dei termini di versamento in esame:

- **è riconosciuto (soltanto) ai soggetti** "interessati" dall'applicazione degli ISA. La proroga riguarda anche:
 - i contribuenti **forfetari / minimi**;
 - i soggetti nei cui confronti sussiste una **causa di esclusione** dagli ISA;
 - i **soggetti che partecipano** a società / associazioni / imprese "interessate" dagli ISA.



Per i **soci di srl "non trasparenti"** (soggetti ISA), tenendo conto di quanto precisato dall'Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 16.7.2007, n. 173/E, la proroga, analogamente al passato, spetta **esclusivamente per il versamento dei contributi previdenziali**.

Con riferimento ai soggetti che usufruiscono della proroga i versamenti possono essere effettuati:

- **entro il 20.7.2026**, senza alcuna maggiorazione;
- **dal 21.7 al 20.8.2026** (considerata l'operatività anche della c.d. "Proroga di Ferragosto"), con la **maggiorazione dello 0,80%**;
- **non è applicabile** da parte di:



- persone fisiche “private”, per le quali il versamento va effettuato:
 - entro il 30.6.2026, senza alcuna maggiorazione;
 - dall'1.7 al 30.7.2026, con la maggiorazione dello 0,40%;
- soggetti “**non interessati**” dagli ISA (ad esempio, imprese con ricavi superiori a € 5.164.569).

Per le **società di capitali** con esercizio coincidente con l'anno solare, la proroga dei versamenti al 20.7.2026 (20.8 + 0,80%):

- opera in caso di **approvazione del bilancio nel mese di aprile / maggio** (seconda convocazione);
- può essere usufruita **anche** in caso di **utilizzo del maggior termine di 180 giorni**, previsto dal Codice Civile, per l'approvazione del bilancio, a condizione che la stessa avvenga nel corso del mese di maggio.

In caso di approvazione del bilancio nel mese di giugno (caso più frequente) la proroga non opera considerato che la scadenza (ordinaria) è fissata al 30.7 / 31.8.2026 (il 30.8 cade di domenica) + **maggiorazione 0,40%**.

Possono usufruire della proroga:

- il **saldo IRPEF / IRES / IRAP / IVA 2025 e l'acconto 2026 IRPEF / IRES / IRAP**;
- i versamenti dovuti a titolo di:

- **addizionali IRPEF**
- **contributi previdenziali** (IVS, Gestione separata INPS)
- **cedolare secca**
- **acconto del 20%** per i redditi a tassazione separata
- **IVIE / IVAFE**
- **Flat Tax incrementale 2025** soggetti ISA che hanno aderito al CPB
- **imposta sostitutiva affrancamento riserve in sospensione d'imposta** ex art. 14, D.Lgs. n. 192/2024 e, in particolare:
 - seconda rata affrancamento riserve presenti nel bilancio 2023 - 2024
 - prima rata affrancamento riserve presenti nel bilancio 2024 - 2025
- **IVA maggiori ricavi / compensi 2025** per migliorare punteggio affidabilità ISA
- **diritto CCIAA 2026**



- Merita evidenziare, infine, che **non usufruisce della proroga** e pertanto resta **stabilito al 30.6.2026**, in quanto scadenza “fissa” e non collegata ai termini di versamento delle imposte sui redditi, il versamento della seconda rata (40%) dell'imposta sostitutiva dovuta per l'**estromissione dell'immobile strumentale** dell'imprenditore individuale con effetto dall'1.1.2025 prevista dalla Legge n. 207/2024 (Finanziaria 2025).

In sede di conversione le disposizioni contenute nell'art. 6, DL n. 89/2026, a seguito dell'abrogazione dello stesso, sono state trasfuse nell'art. 1-sexies, commi 1 e 2 del Decreto in esame.

“ROTTAMAZIONE-QUINQUIES” ENTI LOCALI

Nell'ambito del DL n. 38/2026, c.d. “Decreto Fiscale”, il Legislatore con l'art. 10-quinquies ha esteso la “**rottamazione-quinquies**” di cui all'art. 1, commi da 82 a 101, Legge n. 199/2025 (Finanziaria 2026) ai **tributi locali (IMU, Tari)**.

In particolare è stata riconosciuta la **definizione agevolata dei debiti**, tributari e non, con esclusione di quelli derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti, risultanti dai carichi affidati nel **periodo 1.1.2000 - 31.12.2023** agli Agenti della riscossione da parte di **Regioni / Enti locali** (Province / Comuni, ecc.) che, nell'esercizio della propria autonoma potestà impositiva, prevedano la relativa applicazione alle proprie entrate.



In sede di conversione del Decreto in esame con la modifica del citato art. 10-quinquies è stato **rivisto il calendario** collegato alla “rottamazione-quinquies”.

In particolare:

- gli Enti locali devono **adottare** e pubblicare sul proprio sito Internet, **entro il 31.7.2026 (in luogo del 30.6)**, i Provvedimenti per l'applicazione della “rottamazione-quinquies” alle proprie entrate;
- ai fini della definizione agevolata il soggetto interessato deve:
 - manifestare all'Agente della riscossione la volontà di avvalersi della definizione agevolata mediante un'apposita **dichiarazione da presentare dal 16.10 al 15.12.2026 (in luogo dal 16.9 al 31.10)**, con le modalità che saranno rese note entro il 15.10;
 - **versare le somme dovute:**
 - in **unica soluzione entro il 31.3.2027 (in luogo del 31.1.2027)**;
 - in un massimo di 54 rate bimestrali di pari importo (con un minimo di € 100), di cui le prime 5 scadenti il 31.3, 31.5, 31.7, 30.9, 30.11 del 2027 e dalla sesta alla cinquantaquattresima il 31.1, 31.3, 31.5, 31.7, 30.9 e 30.11 di ciascun anno, a decorrere dal 2028.

Dall'1.4.2027 sulle rate sono dovuti gli **interessi nella misura del 3% annuo**.

L'Agente della riscossione:

- **dal 15.10.2026** rende disponibili sul proprio sito Internet i dati necessari per individuare i carichi definibili;
- **entro il 28.2.2027** comunica al debitore quanto dovuto per la definizione, l'importo delle singole rate nonché la data della relativa scadenza.

Limitatamente ai debiti definibili per i quali è stata presentata la predetta dichiarazione, sono **sospesi i termini di prescrizione / decadenza**, nonché, fino alla scadenza della prima / unica rata di quanto dovuto per la definizione, gli obblighi di pagamento connessi a precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione della dichiarazione di adesione (al 31.1.2027 le dilazioni sospese sono automaticamente revocate).

ESTENSIONE CREDITO D'IMPOSTA “CARO PETROLIO”

In sede di conversione il credito d'imposta previsto dall'art. 3, comma 1, DL n. 33/2026, c.d. “Decreto Caro Petrolio” a favore delle imprese di autotrasporto, commisurato alla **maggior spesa sostenuta per l'acquisto di gasolio nei mesi di marzo, aprile maggio e giugno 2026** (sopra esaminato), è stato esteso alle imprese:

- esercenti l'**attività di trasporto di persone** svolta da:
 - Enti pubblici o imprese pubbliche locali esercenti l'attività di trasporto di cui al D.Lgs. n. 422/97;
 - imprese esercenti autoservizi interregionali di competenza statale di cui al D.Lgs. n. 285/2005;
 - imprese esercenti autoservizi di competenza regionale e locale di cui al D.Lgs. n. 422/97;
 - imprese esercenti autoservizi regolari in ambito comunitario di cui al Regolamento UE n. 1073/29;
- esercenti l'attività di trasporto di cui alla Legge n. 218/2003 in materia di **noleggio di autobus con conducente** utilizzando veicoli Euro V e VI.